

XXX.

TORNATA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Interrogazioni:

DE NOVELLIS (Pubblica sicurezza nel mandamento di Belvedere Marittimo) . . . Pag. 1011

MECACCI (Soppressione di Università) . . . » 1007

MERCANTI (Medici comunali) . . . » 1010

PUGLIESE (Istituzione di una Facoltà giuridica in Bari) . . . » 1006

ROSSI LUIGI (Giudicati italiani nel Belgio) » 1008

Osservazioni e proposte sull'ordine del giorno:

CALDESI, GALLO, GIOLITTI (*presidente del Consiglio*), PRESIDENTE, TROMPEO. . . » 1021

Presentazione di un disegno di legge:

Modificazione alle leggi relative al Genio civile (GENALA) . . . » 1005

Proposte di legge (*Scolgimento*):

CLEMENTINI (Affrancazione di decime) . . » 1014

Id. (Autorizzazione a corpi morali di acquistare immobili) . . . » 1017

CONTI (Infanzia abbandonata) . . . » 1019

SOCCI (Ineleggibilità dei deputati per corruzione o brogli) . . . » 1012

TORTAROLO (Depositi franchi) . . . » 1015

per modificazioni alle leggi del 1882 e del 1865 sul Genio civile e sulle opere pubbliche.

Si tratta di modificazioni di organico e di conseguenti variazioni in rapporto alle pensioni. E siccome la Giunta generale del bilancio è competente e per l'uno e per l'altro argomento, ed ora appunto sta studiando un disegno di legge sulle pensioni, io pregherei la Camera di voler consentire che questo disegno di legge da me presentato venga trasmesso all'esame della Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che sia mandato alla Commissione del bilancio. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intende approvata.

(È approvata).

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo ora alle interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Pugliese al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se intenda tener conto nella riforma universitaria dei voti emessi dal Consiglio provinciale e del *Memorandum* inviato dalla Deputazione della provincia di Bari per la trasformazione dell'attuale scuola superiore di commercio e degli attuali corsi di legge annessi al liceo in una Università di studi giuridici nelle Province del Mezzogiorno ».

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.
D'Ayala Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di presentare un disegno di legge.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. La interrogazione dell'onorevole Pugliese porrebbe occasione ad una discussione molto fruttuosa se non fosse nel momento presente inopportuna.

Si tratterebbe di vedere se l'andamento della scienza moderna, se la meglio determinata affinità di tutti i rami della scienza fra loro, se il sussidio che dall'un ramo viene all'altro consentano o solamente permettano oggi la istituzione di facoltà isolate; imperocchè, per quanto nella interrogazione dell'onorevole Pugliese si parli di Università giuridica, ognuno intende agevolmente che quel che si domanda è semplicemente una Facoltà di giurisprudenza.

Io, se l'argomento fosse discusso a fondo, non credo che se ne avrebbe per effetto una conclusione favorevole ai desiderii manifestati dalla deputazione provinciale di Bari; credo che si verrebbe invece a concludere secondo oramai tutti quelli che si occupano di questa questione sono persuasi, che, ripeto, la istituzione di Facoltà isolate non è conforme, nè utile alle condizioni della scienza moderna.

Ma, ripeto, nè questa, nè altre questioni somiglianti mi pare che siano da discutere oggi. (*Benissimo!*)

Io ho non solamente la intenzione, ma il dovere altresì di tener conto di tutti i voti, di tutti i desiderii che si manifestano rispetto alla legge universitaria; credo che il momento opportuno per discutere e di questa e delle altre questioni che si riferiscono a tale riforma giungerà allora che io presenti alla Camera quel disegno di legge che, quale che esso sia e quando che sia, è mia ferma volontà non soltanto, ma è anche mio obbligo di presentare, in omaggio ad una deliberazione della Camera del 19 maggio 1890. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

Pugliese. La risposta dell'onorevole ministro si riferisce alla opportunità ed al merito della mia interrogazione.

Quanto alla opportunità, non ho nessuna difficoltà di dichiarare che anche a me non pare opportuno discutere la grave questione in questo momento, e sotto forma di interrogazione. Quindi è che mi riservo di riprendere questa questione, quando verranno in discus-

sione il bilancio della pubblica istruzione e quello dell'agricoltura e del commercio, poichè, come l'onorevole Martini comprende di leggieri, è una questione che va trattata nell'uno e nell'altro bilancio.

Però fin da ora vale la pena affermare essere una grande anormalità, che dovrebbe ormai finire, che, scuole superiori di commercio, e scuole di simile natura, non debbano dipendere dal Ministero della pubblica istruzione, ma invece dal Ministero d'agricoltura e commercio. Queste scempio nella pubblica istruzione spero che cesserà, quando sarà venuto il momento opportuno.

Ma tornando alla opportunità della mia interrogazione, devo fare osservare che non sempre l'uomo politico, quando rivolge delle interrogazioni, può essere giudice della loro opportunità.

Quando un'intera popolazione e Consigli provinciali fanno voti solenni, e si rivolgono ai deputati della regione per chiedere ai ministri che cosa ne pensino e se intendono tenerne conto, l'accusa d'inopportunità allora può essere rivolta ad altri, ma non al deputato che compie fedelmente il suo dovere.

Se io fossi stato libero nell'adempimento del mio dovere, mi sarei guardato bene dal sollevare così grave questione colla forma dell'interrogazione.

Quanto al merito, io non intendo dire che poche parole.

Certamente questa questione così grave va trattata in altra sede. Giova però ricordare qualche cosa a fine di verità e di giustizia, per giustificare il voto della provincia di Bari.

La necessità di una seconda Università nelle regioni meridionali è universalmente sentita; è ingiusto che 8 milioni d'abitanti non abbiano che una sola Università. Abbiamo in Italia perequate tante cose; ma quelle Provincie attendono ancora la perequazione dell'istruzione.

Giova pure osservare una seconda cosa, che cioè le aspirazioni di quelle regioni del sud sono antiche, e sono state sempre riconosciute ed incoraggiate dal Governo e dal Parlamento.

Io non voglio esaminare se il Governo ed il Parlamento fecero bene o male a secondare queste aspirazioni; noto solo che fino dal 1863, quando si pose mano alla riforma universitaria, il Parlamento, col consenso del Ministero, votò l'articolo 49, con cui si diede

solenne affidamento che un'altra Università sarebbe stata fondata nelle regioni meridionali.

Il Governo ed il Parlamento non possono far promesse per non mantenerle.

Io spero quindi che il Governo vorrà tener conto di questo giusto voto, che deriva da promesse antiche da esso fatte, e dagli impegni assunti dalla Camera.

Presidente. Ora viene una interrogazione dell'onorevole Mecacci al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro dell'istruzione pubblica « sull'attuale agitazione a causa della minacciata soppressione delle Università minori e sulle intenzioni del Governo in proposito. »

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. Come la Camera ha inteso, l'onorevole deputato Mecacci interroga il Governo sopra due cose; sull'attuale agitazione a causa della minacciata soppressione di Università minori, e sulle intenzioni del Governo in proposito.

Comincio dalla seconda parte. Le intenzioni del Governo in materia legislativa non si manifestano ufficialmente se non quando viene presentato un disegno di legge. *(Bravo!)*

Ora siamo nel periodo degli studi, e non sarebbe ragionevole che il Governo venisse ogni giorno a dire alla Camera: « Oggi studiando abbiám pensato di far questo »; perchè può darsi che seguitando a studiare si dovesse pensare diversamente. *(Benissimo!)* Quando saranno completi gli studi, il loro risultato qualunque sia e qualunque sia il momento in cui saranno compiuti, come ha detto il mio collega, saranno presentati alla Camera.

Ciò detto, la conseguenza, riguardo alla prima parte dell'interrogazione, è che le agitazioni farebbero meglio a calmarsi; perchè avendo l'aspetto di una pressione sul Governo, non potrebbero in ogni caso che avere un effetto assolutamente contrario a quello che si prefiggono. *(Bravo! Bene!)*

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. Ringrazio anzitutto l'onorevole presidente del Consiglio per la risposta che si è compiaciuto di dare alla mia interrogazione, e della quale, intesa nel senso che si può intendere, specie in questo momento, io potrei anche dichiararmi soddisfatto.

L'agitazione è grave, prolungata, pericolosa, ed io aspettava dall'onorevole presidente del Consiglio una parola la quale valesse a ristabilire la calma e la tranquillità; una parola la quale servisse a togliere di mezzo gelosie ed ire fra città e città che si vanno rinfocolando *(Oh! — Rumori)*; una parola infine che valesse a ristabilire quella fiducia nel sentimento di giustizia del Governo che in questo momento in mezzo a quelle popolazioni è scossa. *(Rumori)*.

Ed è perciò che io nelle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio trovo questa parola e la prendo come garanzia che valga a far cessare tanta agitazione.

Vengo poi all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Vorrei ringraziare anche lui e dirmi ugualmente soddisfatto per le sue dichiarazioni, ma col ministro della istruzione pubblica è necessario che ciò faccia con una certa prudenza.

Egli ha detto che non c'è ora nessun progetto di soppressione e che siamo nel periodo degli studi.

Io sono lieto che sia così; ma bisogna dire la verità. Di un progetto finora si è parlato; se ne conoscono di già le linee generali, il tenore delle quali è stato confermato dall'onorevole ministro alle Commissioni che si sono presentate a lui.

La questione universitaria è stata sempre intesa come una questione alta, grave, difficile di riordinamento e riforma degli Istituti superiori, compresi tutti quegli istituti e quelle scuole speciali le quali, tistiche, fanno intisichire l'*Universitas studiorum*.

Ma il progetto del ministro, come si è ventilato in questi giorni, non sarebbe che un progetto di soppressione di una Università per ingrandirne un'altra, a prò di una città o di una Provincia e a danno di un'altra. *(Rumori)*.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Nosignore! Ma lei che ne sa?

Mecacci. È questo adunque il progetto a cui faremo opposizione con tutte le nostre forze.

Se il progetto del resto non c'è; se è sempre allo studio tanto meglio; attenderemo per combatterlo, se non sarà conforme alle nostre idee, che sia portato dinanzi al Parlamento.

Questo solo però io dico: che confido che qualunque ministro, sia l'onorevole Martini,

sia un altro, il quale presenterà un progetto di riordinamento e di riforma degli studi superiori, vorrà tener conto dei diritti secolari di certi istituti; vorrà tener conto dei sacrifici che molte città hanno fatto per la nostra unità; vorrà tener conto anche dei sacrifici che oggi pure si fanno per la legge di pareggiamento, quella legge di pareggiamento da cui dipendono contratti, i quali non credo si possano violare impunemente.

Sotto questo punto di vista, quindi, dichiarandomi soddisfatto che non ci sia ancora alcun progetto, prendo atto anche delle parole dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rossi Luigi ai ministri degli esteri e di grazia e giustizia per sapere: « se e come intendano provvedere a che le sentenze rese dalle autorità giudiziarie d'Italia possano avere esecuzione nel Belgio. »

Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. L'inconveniente al quale l'onorevole Rossi accenna, esiste, e merita tutta la considerazione del Governo e del Parlamento.

Esso deriva dallo spirito di liberalismo, di generosità, di fede nella fratellanza dei popoli, dal quale è informata la nostra legislazione, specialmente in quella parte che riguarda il diritto internazionale privato.

In verità credo che non vi sia al mondo altra legislazione, la quale abbia tanto concesso agli statuti personali nelle materie contrattuali e nelle successioni, la quale abbia ammesso lo straniero al godimento dei diritti civili, equiparandolo al cittadino, la quale sia tanto larga, quanto la nostra, riguardo all'esecuzione dei giudicati di tribunali stranieri nello Stato; poichè, come la Camera sa, i giudicati dei tribunali stranieri sono eseguiti in Italia, in seguito ad un semplice giudizio di delibazione, nel quale si esamina solamente se il tribunale, che ha pronunciato la sentenza, fosse competente, se sia stata osservata la legge del contraddittorio fra le parti; se nella sentenza siano disposizioni che contrastino alle norme di diritto e d'ordine pubblico del Regno.

Nel Belgio esiste riguardo all'esecuzione dei giudicati stranieri una legge simile alla nostra, ma con una limitazione, e cioè, che esista tra il Belgio e lo Stato straniero, al

quale appartiene il tribunale, che ha pronunciata la sentenza, una convenzione la quale assicuri il medesimo trattamento alle sentenze dei tribunali del Belgio in quello Stato, ossia quello che si dice la reciprocità. E siccome l'Italia non ha tale convenzione col Belgio, ne deriva che i giudicati dei tribunali italiani trovano ostacolo ad essere eseguiti nel Belgio, mentre i giudicati dei tribunali del Belgio non trovano alcun ostacolo ad essere eseguiti in Italia.

Siccome però, non ostante la mancanza di tale convenzione, la reciprocità esiste di fatto, vede l'onorevole Rossi che trattandosi la questione con quella buona fede che deve presiedere alle relazioni internazionali, sarà facile l'intendersi, e si potrà ben presto stipulare una convenzione, per la quale sia assicurato nel Belgio ai giudicati italiani quel trattamento, che hanno le sentenze dei tribunali del Belgio in Italia.

Noi siamo disposti, lo dico anche a nome del mio collega il ministro degli esteri, di promuovere la stipulazione di questa convenzione, e credo che troveremo le migliori disposizioni dall'altra parte.

Con queste dichiarazioni credo di aver soddisfatto all'interrogazione dell'onorevole Rossi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi.

Rossi Luigi. Sono grato all'onorevole ministro di grazia e giustizia delle sue soddisfacenti risposte, e mi permetto di aggiungere brevissime osservazioni perchè l'argomento è più importante e più grave di quello che a tutta prima non paia.

Avrei potuto estendere la mia interrogazione ai nostri rapporti con tutti gli Stati di Europa, ma mi sono limitato al Belgio perchè qui è più flagrante, più stridente che altrove il contrasto fra il trattamento che è fatto in Italia alle sentenze rese dalle autorità giudiziarie del Belgio, e il trattamento che è fatto nel Belgio alle sentenze rese dalle autorità giudiziarie d'Italia.

Nel mio esercizio professionale recentemente ho avuto occasione di far eseguire in Italia una sentenza della Corte di Bruxelles, e di non riuscire a far eseguire a Bruxelles una sentenza resa dai magistrati italiani.

Però la interrogazione si allarga anche ai nostri rapporti di diritto internazionale privato con altri Stati di Europa; perchè,

come l'onorevole ministro ben sa, fra il sistema barbarico e primitivo, in virtù del quale in uno Stato si nega qualunque valore ad una sentenza resa da una autorità giudiziaria straniera, ed il sistema larghissimo, liberale del nostro Codice civile, il quale accorda ai giudicati stranieri la più cordiale ospitalità e cioè lo stesso trattamento che hanno i giudicati italiani, previo un semplice esame sulla forma; fra questi due sistemi estremi, varii Stati di Europa, a guisa di transazione, hanno adottato un sistema mediano, il sistema della reciprocità; sia che questo abbia per base la reciprocità, che deriva dalla pratica costante e dalla legge, sia che abbia per base la reciprocità che deriva dal patto internazionale.

La reciprocità, che viene dalla pratica costante, è stata accettata dal codice nuovo dell'Impero germanico, dal codice austriaco, dal codice spagnolo, dal codice rumeno.

Nel Belgio e nella Russia è adottato invece il principio di reciprocità, che deriva dal patto internazionale.

L'articolo 10 della legge belga 25 marzo 1876 stabilisce che le sentenze rese dai tribunali stranieri sono eseguibili nel Belgio soltanto quando una convenzione internazionale assicuri lo stesso trattamento nel paese la cui sentenza trattasi di eseguire. E nella pratica accade che, quante volte i giudicati dei nostri tribunali si debbono eseguire nel Belgio, si trovano dinanzi a qualche cosa come sarebbero le muraglie della China. Tantochè non è mai avvenuto che un giudicato italiano potesse essere eseguito nel Belgio.

Ed anche quando noi ricorriamo alle altre nazioni, dove è accettato il principio della reciprocità a base delle consuetudini e delle leggi, le difficoltà sono infinite.

Invoco quindi dalla cortesia dell'onorevole guardasigilli i provvedimenti che il grave caso reclama; lo prego di voler portare la sua attenzione su questa capitale questione di diritto internazionale privato, e di promuovere la stipulazione di un trattato internazionale (come se ne fece già voto nel congresso di Genova), il quale disciplini i nostri rapporti di ragione privata con gli Stati di Europa. Lo ringrazio ad ogni modo della risposta già datami. (*Bene! — Approvazioni*)

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Mercanti ed altri, al ministro del-

l'interno, « per conoscere se intenda riprendere gli studi iniziati dalla Commissione nominata nel 1889 dall'onorevole Crispi e presieduta dall'onorevole senatore Sacchi, e presentare un disegno di legge per istituire un Monte Pensioni a favore dei medici comunali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il concetto di un Monte Pensioni per i medici comunali a me pare uno di quelli che non possono meritare che lode, poichè questi funzionari trovansi in condizioni tali da potere difficilmente risparmiare quanto basti per provvedere alla loro vecchiaia e alle loro famiglie. Trattasi però di vedere in qual modo possa codesto Monte essere organizzato. Alcuni studi fatti in seguito alla nomina della Commissione alla quale accenna l'interrogazione dell'onorevole Mercanti, avrebbero portato alla conseguenza di una spesa sul bilancio dello Stato di 718,000 lire, cosa un po' difficile a farsi oggi; e l'onorevole Mercanti ne converrà.

Ora io credo che più utilmente si potrebbero riprendere gli studi a codesto scopo, prefiggendosi non di fare immediatamente, per tutti i medici comunali obbligatoriamente, una Cassa pensioni, ma di organizzare la Cassa stessa in questo modo: che per i medici i quali cominciano il loro servizio ora, sia istituita una vera Cassa di previdenza, alla quale provvedano i contributi del medico e quelli dei Comuni.

Quanto agli altri, a coloro cioè che oggi sono in funzione, occorrerebbe fare in modo che essi concorrano in una misura un po' più larga di ciò che si prevedeva negli studi fatti. Ma imponendo ai medici in servizio un contributo un poco più largo, occorrerebbe adottare il principio che il contributo sia volontario, cioè che non si costringano tutti i medici condotti ad iscriversi al Monte. Sotto codesto punto di vista io farò continuare gli studi; e se potrò giungere ad una conseguenza la quale permetta di organizzare la Cassa, non dico senza sacrificio per parte delle finanze dello Stato, ma con un sacrificio che cominciando ad esser tenue, vada gradatamente crescendo fino ad una misura non troppo grave, sarò molto lieto di presentare in proposito un disegno di legge alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mercanti.

Mercanti. Sarò breve, e per omaggio al regolamento e per deferenza alla Camera. Comincio col ringraziare il ministro dell'interno della giustizia che rende ad una benemerita classe di funzionari, troppo trascurata fin qui dai legislatori italiani.

Sono sicuro che se il ministro dell'interno fermamente lo vorrà, la Camera finalmente potrà sciogliere un antico debito che ha contratto verso i medici comunali, e mi piace di ricordare che alle insistenti domande di questi medici, hanno risposto più volte con favorevoli e lusinghiere promesse i due rami del Parlamento.

Ricordo come il compianto onorevole Depretis, nel 1887, presentasse al Senato del Regno un *Codice per l'igiene pubblica*, informato alle idee altissime della mente eletta di Agostino Bertani, nel quale all'articolo 16, che fa singolare contrasto con l'articolo 16 della legge attualmente vigente, considerato dai più come uno sfregio agli interessi così materiali come morali dei medici condotti, si contemplava l'istituzione di una Cassa pensioni, cui avrebbero contribuito i medici stessi per un cinquantesimo del loro stipendio, i Comuni o Consorzi per un'egual proporzione, le Province in ragione di una lira per ogni Comune compreso nella propria giurisdizione e lo Stato con un ventesimo della somma complessiva raccolta durante ciascun anno.

Ricordo pure come, allorquando venne in discussione il progetto dell'onorevole Crispi, e benchè in esso non fosse contenuto alcun accenno al Monte Pensioni, la Commissione della Camera incaricata di studiarlo rammentasse al ministro che era un debito morale quello di corrispondere a questi benemeriti funzionari qualche cosa in compenso di quanto lo Stato pretende da loro.

L'onorevole ministro sa meglio di me che nella legge per la tutela dell'igiene pubblica vi sono alcuni articoli che impongono al medico speciali servizi, tali da costituirlo funzionario dello Stato, e in particolar modo gli articoli 25 e 45, relativi alla denuncia delle malattie infettive ed ai provvedimenti che intorno ad esse si devono prendere.

Ora la legge, pur dimandando ai medici comunali questi servizi, non garantisce ad essi alcun corrispettivo, anzi non fa che danneggiarli.

Io non porterò qui i lamenti e le querele che troppo giustamente da più parti furono elevati intorno all'applicazione dell'articolo 16 della legge sulla tutela dell'igiene pubblica; non citerò la decisione del Consiglio di Stato, con la quale si toglie al medico condotto quel tenue sussidio che molti Comuni erano obbligati a corrispondere per le vaccinazioni; non dirò come la legge attuale, anzichè avvantaggiare, abbia peggiorato la condizione morale e materiale dei medici stessi; ma l'onorevole ministro mi permetterà di sostenere che qualunque provvedimento si voglia prendere, in favore dei medici condotti, sarà semplicemente un provvedimento ispirato ad un senso di equanimità e di giustizia.

E poichè l'onorevole ministro ha mossa l'unica obiezione che si può ragionevolmente fare alla legge sul Monte pensioni, quella cioè delle condizioni del bilancio, mi piace di rispondergli con alcune considerazioni, che a me personalmente hanno comunicato due benemeriti Comitati regionali dell'Associazione nazionale dei medici condotti, quello del Casentino e quello delle Romagne.

Questi Comitati, informandosi ad un altissimo sentimento della dignità professionale, e ad un concetto tutto affatto pratico, si mostrano disposti a rinunciare, almeno nelle presenti condizioni del bilancio, ad ogni contributo diretto dello Stato, contenti soltanto che una legge renda obbligatorie da parte delle Amministrazioni comunali le ritenute alle pensioni, in quella misura che si stimerà più opportuna; facendo pur tesoro dei contributi e dei Comuni e delle Province. Io non so se in questo concetto convenga tutta quanta la famiglia dei medici condotti d'Italia, nè oserai, senza l'autorizzazione di tutti, farmi interprete di aspirazioni che non mi è dato sapere se sieno unanimi e generali. Credo tuttavia opportuno segnalare all'onorevole ministro dell'interno questo movimento della pubblica opinione, acciocchè egli ne possa profittare negli studi che vorrà certo intraprendere in proposito.

Lasciando a parte i criteri di metodo, che sono sempre discutibili, e che ciascuno può vedere a suo modo, è necessario che il Governo sanzioni fin da oggi, per mezzo dell'onorevole ministro, il dovere che ha di accondiscendere ad un vecchio desiderio dei medici condotti e di istituire una Cassa pen-

sioni che provveda, e non irrisoriamente, al loro avvenire.

Troppe volte è fallita l'iniziativa privata perchè da essa si possa attendere qualche cosa di praticamente efficace. È necessario sostituire ad essa l'iniziativa dello Stato il quale, facendo ragione ai legittimi desideri dei medici condotti, garantirà i diritti di una benemerita classe di funzionari che dal Governo non implorano favori, ma semplicemente attendono giustizia. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole De Novellis ha chiesto d'interrogare il presidente del Consiglio ministro dell'interno « per sapere come intenda provvedere alla pubblica sicurezza nei mandamenti di Belvedere marittimo e di Scalea, ove alcuni malfattori, recandosi sotto il pretesto dei lavori ferroviari, commettono fatti criminosi tali da portare il terrore nelle famiglie e nei pubblici ufficii. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Giolitti, presidente del Consiglio. Intorno ai fatti che in modo alquanto indeterminato sono indicati nell'interrogazione dell'onorevole De Novellis finora non giunse rapporto al Ministero dell'interno. Vedendo annunciata questa interrogazione, io ho scritto per avere notizie, il più che sia possibile precise. Se egli crederà opportuno di darmi ora qualche indicazione ulteriore, lo assicuro che prenderò tutti i provvedimenti che sono richiesti dalla pubblica sicurezza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Novellis.

De Novellis. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno della cortese risposta e delle assicurazioni che mi ha date, ed ho fiducia che egli, informato dei fatti, vorrà dare energiche disposizioni perchè cessi al più presto lo stato anormale in cui si trovano i mandamenti di Belvedere e di Scalea; tanto più che trattasi di fatti che devono richiamare tutta l'attenzione del Governo perchè hanno destato giustamente l'allarme in quelle popolazioni.

Trattasi di una serie continuata e non interrotta da molto tempo di furti audaci, d'incendi dolosi posti a case private e ad uffici pubblici; di qualche omicidio su persona che poi si trova morta sulla strada senza sapere nè come nè perchè; e di risse che avvengono di notte tempo a colpi di revolver fra gli

operai. Le autorità locali hanno cercato tutti i mezzi per impedire questi deplorabili fatti; ma purtroppo i loro sforzi sono rimasti sempre senza risultato. E ciò principalmente per due ragioni, sulle quali io mi permetto di richiamare più specialmente l'attenzione del Governo perchè vi provveda. La prima è che questi individui, che hanno tutt'altro scopo nella loro vita che il lavoro e che hanno gettato il terrore nella cittadinanza e lo scompiglio fra gli operai, sono stati più volte rimandati ai loro Comuni di origine. Ma, dopo poco tempo essi sono ritornati più baldanzosi di prima perchè le autorità dei Comuni di origine li hanno lasciati partire nuovamente. E questo è un inconveniente che dovrebbe evitare.

La seconda ragione è questa. In quasi tutti i Comuni dei mandamenti su riferiti, mentre l'agglomerazione degli operai è grande per i lavori ferroviari, la forza pubblica è scarsa e deficiente addirittura. In molti e molti Comuni non vi è neppure un carabiniere, in alcuni ve ne sono solamente due, in pochi altri quattro. Non è a maravigliarsi perciò se quasi sempre si ha l'inazione della pubblica forza, poichè quella sventurata coppia di carabinieri non sa a qual partito appigliarsi: se restare o andare; esigenze del servizio vorrebbero che andasse, esigenze del servizio vorrebbero che restasse.

È quindi necessario che si rinforzino le stazioni dei carabinieri nei Comuni in cui vi ha maggiore agglomerazione di operai, e, nel caso che ciò non si possa fare per esigenze generali del servizio, sarebbe ottimo espediente quello di mandare dal capoluogo del circondario, Paola, alla sezione centrale dei carabinieri in Belvedere un dato numero di soldati o di allievi carabinieri.

Mi corre però l'obbligo di dire pubblicamente che il comandante la sezione centrale di Belvedere, come gli altri agenti, quando si dà l'occasione, mostrano sempre attività, zelo e coraggio; ma, come ho detto, sono insufficienti al bisogno.

Spero che l'onorevole ministro, in base ai fatti che ho avuto l'onore d'espore, vorrà provocare informazioni più precise e provvedere in conseguenza con energia e sollecitudine.

Giolitti, presidente del Consiglio. Ringrazio l'onorevole De Novellis degli schiarimenti di

fatto che mi ha fornito e l'assicuro nel modo più formale che manderò ordini perchè si provveda agli inconvenienti da lui denunziati.

Svolgimento di proposte di legge.

Presidente. Essendo passato il tempo destinato alle interrogazioni, veniamo allo svolgimento delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare. La prima è del deputato Soggi. (V. tornata 8 dicembre 1892). L'onorevole Soggi ha facoltà di parlare.

Soggi. Onorevoli colleghi! Io vi domando scusa se, non giovane di età ma nato ieri alla Camera, ho avuto il coraggio di presentare un disegno di legge di tanta importanza: vi prometto però che, almeno, non mi dilungherò molto nel suo svolgimento.

Allorchè i giornali fecero sapere che alla Camera si sarebbero chiesti provvedimenti penali contro coloro che, nelle elezioni, avessero adoperato qualsiasi mezzo di corruzione, i più eminenti scrittori italiani, gli uomini politici più autorevoli hanno a lungo discusso su questo argomento. Comprenderete, quindi, che, oramai, il mio compito è diventato molto modesto: ed io che non intendo di rifriggere vecchiumi, nè annoiare la Camera ripetendo quello che essa sa già, lo torno a ripetere, cercherò di essere più breve che mi sia possibile.

Non racimolerò gli esempi della storia inglese. La sola Inghilterra, come voi sapete, è quella che ha una disposizione speciale relativa a quei deputati la cui elezione fu annullata per corruzione.

Nella legge del 1875 era stabilito che ai collegi elettorali che si fossero resi colpevoli di corruzione, sarebbe stato impedito di potere in qualsivoglia modo partecipare alla lotta delle urne.

Questo principio che, alla bella prima, può sembrare giustissimo, aveva gravi inconvenienti; massimo quello di privare del voto anche coloro che non avevano preso parte alcuna alle corruzioni. Inconveniente, questo, come dicevo, gravissimo, poichè è impossibile, nelle faccende dello Stato, privare del suo rappresentante un intero collegio. Ond'è che, nel 1883, l'Inghilterra ritornò sopra a quella legge; e decise che colui il quale si fosse reso colpevole di corruzione sarebbe stato dichiarato ineleggibile alia Ca-

mera, per sette anni; e, se eletto, il suo seggio sarebbe stato dichiarato vacante.

Nel nostro Codice penale e nella nostra legge elettorale, nessuna disposizione categorica viene a privare del diritto di rappresentanza colui che sia ritenuto colpevole di corruzione: e, voi sapete, signori, quanto difficile sia il provare la corruzione medesima.

Quindi l'articolo da me proposto, oltre ad ottenere un effetto efficace tende a rialzare il prestigio del Parlamento; prestigio che è nostro sacro dovere di mantenere alto, specialmente oggi che l'imperversare di calunnie rende molti di noi dolenti di restar qui finchè la luce non si sia fatta piena ed intera.

La voce pubblica dice che le ultime elezioni furono un vero e proprio trionfo dell'oro. E questa voce pubblica non ci parrà del tutto infondata, se noi pensiamo ai denari che a piene mani si sono versati in quasi tutti i Collegi, ed ai modi con cui si è cercato di illudere le moltitudini povere ed ignoranti le quali non potevano avere la coscienza del diritto che in quel momento esercitavano.

Fatti di questo genere si sono svolti dinanzi ai nostri occhi. Io so per scienza mia, perchè me l'ha raccontato un mio amico intimo, che un tale, andando ad esporre il suo programma in un paese segregato fra le montagne, si è trovato di fronte ad una folla di contadini che lo circondavano, lo abbracciavano, e gli dicevano: voi siete il nostro benefattore. Ed egli avendo loro detto: come vostro benefattore, spero l'onore dei vostri suffragi, i contadini risposero: signore, noi vi daremo la vita, ma non vi possiamo dare il voto, perchè il nostro padrone c'impone di darlo ad un altro: noi siamo costretti a recarci alle urne reggimentati come soldati; e se si viene a sapere che il nostro voto fu per voi, noi saremo cacciati dal nostro padrone, e dovremo andare raminghi senza speranza e senza avvenire.

L'accentramento presente fa del Governo uno dei più grandi agenti elettorali. Io non intendo di recare offesa ad alcuno; ma sta in fatto che se un ministro esprime semplicemente il desiderio che sia eletto un tale individuo, i prefetti si credono in dovere di convertirsi in tanti agenti elettorali, potenti ed energici, del Governo.

Ora noi ci troviamo innanzi a questo fatto: si contende l'entrata nella Camera alle per-

sone d'ingegno, ma povere, perchè non vi è indennità ai deputati. E se vi è un apostolo, se vi è un uomo convinto il quale crede di potersi assoggettare a tutti i sacrifici per sostenere le sue idee, per concorrere con la sua energia, coi lumi della sua mente a far sì che la patria possa di giorno in giorno diventare più grande, egli si trova davanti a questa corruzione dei quattrinai, e prima di entrare qua dentro a condurre una vita di triboli, deve combattere contro tutti coloro che dispongono d'immense fortune.

Perciò spesso e volentieri, anche la lotta elettorale si tramuta in una vera e propria lotta di classe. Accentuandosi e continuando questo sistema, noi vedremo contrapporsi alla lega dei quattrinai, la lega degli straccioni (*Bene!*) alla quale si uniranno tutti coloro che hanno ingegno ma non hanno denari; tutti coloro i quali sentono nella loro coscienza di poter essere legislatori, ma che si trovano davanti a questa barriera che non possono superare.

Tutti costoro saranno superbi d'ascriversi a questa lega, perchè ad essi la battaglia delle urne rappresenterà qualche cosa di più di quello che rappresenta presentemente: rappresenterà, cioè, la lotta tra la classe degli sfruttati e quella degli sfruttatori. E tanto più fiera sarà questa lotta, inquantochè essi sanno che in un Governo ben costituito tutti hanno diritto di rappresentare gli altri, e di essere rappresentati.

D'altra parte noi vedremo gli ultimi difensori del privilegio che cercheranno di distruggere tutto quanto vi è ancora di buono, di gentile, di puro e di leale nel nostro paese.

Io comprendo, o signori, l'aristocrazia della nascita; comprendo che questa sia stata distrutta dal fatale avanzarsi dei tempi; ma non dimentico che questa aristocrazia aveva il fascino della gloria e della rispettabilità personale, e poteva essere meritevole di avere amici ed eroici seguaci.

Ma quando l'aristocrazia si mescola al bottegaismo, scusate la parola, degli affari e del denaro, allora è santa e nobile la ribellione, è santa e nobile questa lega che dovranno fare gli straccioni contro quella dei quattrinai che tutto offendono e tutto vilipendono, sicuri solo della forza del loro denaro. (*Benissimo! Bravo!*)

L'onorevole Miceli, nella seduta del 20 novembre, diceva che l'onestà non è un vanto di alcuno: e io sottoscrivo a piene mani a queste parole del venerato patriota.

Ma se l'onestà non è un vanto, essa è certamente un conforto. E noi confortava l'idea (e lo dico francamente, qualunque sia il posto nel quale mi onoro di sedere alla Camera) di sapere che tutti gli uomini politici italiani, qualunque fosse il partito a cui appartenevano, erano scesi dal potere più poveri di quando vi erano saliti.

E questa idea ci confortava, perchè, o signori, se le istituzioni politiche sono un periodo transitorio nella storia dei popoli, queste istituzioni diventano durature e rispettabili, quando rappresentano la moralità e la giustizia, quando gli uomini che ne sono la espressione sono modelli di virtù cittadine e modelli di virtù pubbliche. (*Bravo!*)

Io voglio, e credo che tutti gli amici miei lo vogliano con me, mantenere con questo disegno di legge questa sana e buona tradizione italiana, e chiedere con un articolo speciale, forse superfluo, che la moralità pubblica sia sacra e che si imponga; che l'espressione del paese, quando si tratta delle elezioni politiche, sia vera e genuina, e non la si possa corrompere coll'influenza dell'oro. (*Benissimo!*)

Per queste ragioni, io spero che l'onorevole presidente del Consiglio non vorrà opporsi alla presa in considerazione del mio modesto disegno di legge. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Ai sentimenti espressi dall'onorevole Socci, e alle parole di viva riprovazione al sistema, che pare essersi in qualche luogo introdotto, di adoperare le ricchezze come mezzo per raggiungere il mandato legislativo, interamente partecipo. Ed in quanto il suo disegno di legge possa essere occasione per trovare sanzioni più efficaci contro tutti i reati di corruzione elettorale, io sono disposto interamente, non soltanto a consentire, ma a raccomandare che sia preso in considerazione. (*Bene!*)

Mi permetta però l'onorevole Socci due osservazioni. La prima è che la nostra legislazione elettorale, non soltanto contempla il reato da lui previsto, ma lo punisce nel modo con cui l'onorevole Socci lo vuol veder punito. Infatti l'articolo 90 della nostra legge elettorale dichiara che: « Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad

uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire mille. »

E l'articolo 98 dichiara che: « Ove per espressa disposizione di legge e per gravità della cosa venga dal Codice irrogata la pena del carcere (e il carcere, come abbiamo visto, è minacciato per la corruzione) produce sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale, e di tutti i pubblici uffici, per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque. » Ed aggiunge nell'alinea seguente: « Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunciata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni. »

La proposta dell'onorevole Socci consisterebbe nella seguente disposizione:

« Il deputato la cui elezione è annullata per corruzione o per brogli anche in parte ad esso imputabili è ineleggibile durante il corso della Legislatura. »

Qui anzichè aumentare, si attenuerebbe la pena; perchè se realmente si trova un deputato colpevole di corruzione, secondo la legge attualmente in vigore, la sospensione non potrebbe essere minore di cinque anni nè maggiore di dieci.

Però l'onorevole Socci, col suo progetto, non parla di coloro che sono condannati: ma vorrebbe stabilire che il deputato la cui elezione è annullata per corruzione o per brogli, anche in parte ad esso imputabili, fosse punito.

Ma chi giudicherà se la corruzione ed il broglio siano imputabili a colui, la cui elezione è annullata?

Lo giudicherà la Camera o giudicherà il tribunale?

Evidentemente, se noi entrassimo nel concetto di convertire la Camera in un tribunale, noi dovremmo dare a colui che è imputato di corruzione o di aver contribuito alla corruzione, il diritto ad una procedura completa per metterlo in condizione di presentare innanzi alla Camera la sua difesa. Ciò mi pare praticamente molto difficile ad attuarsi, e anche pericoloso, perchè noi verremmo a far giudicare della moralità di una persona da un corpo politico che, necessariamente, volere o non volere, troppe volte,

anche in questa materia, potrebbe lasciarsi trascinare dal sentimento politico.

Queste osservazioni io faccio, come dissi, non per oppormi alla presa in considerazione della proposta, ma per mostrare come sia difficile il trovare modo di colpire efficacemente codesto genere di reati.

A mio credere, più che aumentare le pene ed a prevedere casi nuovi, gioverebbe che una legge trovasse modo di rendere attuabili le disposizioni della legge che c'è. E con la speranza che la Commissione a cui sarà trasmessa questa proposta di legge possa riuscire a trovare un modo efficace per reprimere siffatti reati, ripeto, che non solamente non mi oppongo, ma raccomando la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Socci. (*Bene! Bravo!*)

Socci. Ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Socci.

(*La Camera approva.*)

Ora l'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Clementini. (*Vedi tornata 1° dicembre 1892.*)

L'onorevole Clementini ha facoltà di parlare.

Clementini. Onorevoli colleghi! Nella passata Legislatura ebbi l'onore di presentare un modestissimo disegno di legge inteso a modificare gli effetti della legge 14 luglio 1887, circa le commutazioni ed affrancazioni di prestazioni fondiari.

Il progetto fu condotto dalla Commissione allo stato di relazione, e non poté essere discusso per essersi aggiornata la Camera a causa della chiusura della Sessione.

Attesa la difficoltà di indurre sia i creditori che i debitori di queste prestazioni, per via di contratto, alla adozione di un temperamento di equità, specialmente riguardo ai proprietari di fondi in alcune Provincie colte dalla crisi agraria, mi indussi, al riaprirsi di questa Legislatura, a ripresentare il disegno di legge; e mi confortò di averlo presentato il vedere che l'onorevole Rinaldi, relatore dell'altra proposta per la proroga al 31 dicembre 1893 del termine per la commutazione ed affrancazione delle prestazioni, ha dimostrato luminosamente nella ben elaborata sua relazione la necessità di soddisfare con un provvedimento legislativo a questo bisogno.

Tutti sanno che la legge 14 luglio 1887 aveva per iscopo precipuo di liberare la proprietà fondiaria da questi pesi, non consoni ai tempi, che ostacolavano lo sviluppo e l'incremento dell'agricoltura; e che l'obbiettivo cui si mirava non poteva essere raggiunto, imperocchè nel mentre si ordinava la commutazione e se ne stabilivano i procedimenti, l'esonero di tasse ed altre facilitazioni che erano state contemplate nella legge precedente, si imponeva al proprietario del fondo un peso reale ipotecario che prima non esisteva.

Tutti sanno che l'onere decimale grava su determinati frutti già maturati e staccati dal suolo, e non va menomamente a gravare il fondo da cui i frutti si producevano. Per la legge della commutazione, il debitore di queste prestazioni che addivenga alla commutazione, deve, necessariamente, *ope legis* adattarsi all'aggravio del fondo con ipoteca, la quale va a colpire indistintamente tutto il fondo; nonostante che la prestazione riguardi determinati frutti prodotti in una od in altra parte del fondo.

È vero che ai proprietari gravati di quest'onere, dalla legge è concesso il mezzo dell'affrancazione. Ma l'affrancazione del capitale corrispondente a venti annualità, pagabile in una sola volta, è un carico troppo forte, specialmente per piccoli proprietari. Quindi lo scopo del modesto disegno di legge che ho presentato, è quello di facilitare codesta affrancazione, ammettendola in dieci rate, per il prezzo determinato a base della legge del 1887. È naturale che durante il corso di questo decennio, qualora il debitore non si prestasse all'adempimento dell'obbligazione assunta di pagare puntualmente le rate, decadrebbe dal favore della rateazione, e dovrebbe sottostare all'immediato pagamento del residuo canone di affrancazione.

Queste sono le ragioni per cui ho presentato il disegno di legge che raccomando alla Camera di prendere in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guardasigilli.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Altra volta l'onorevole Clementini propose il disegno di legge, che egli oggi riproduce senza l'articolo terzo, che era nella prima edizione, e che, come contrario ad una disposizione della legge del luglio 1887, io dichiarai di non potere accettare.

Per tutto il rimanente, allorchè l'onorevole

Clementini presentò la prima volta questa proposta di legge, io dichiarai che non mi opponevo alla presa in considerazione.

Dopo quel tempo v'è stata, come l'onorevole Clementini e la Camera sanno, una legge di proroga per queste commutazioni e affrancazioni.

In quell'occasione furono sollevate dal diligente e dotto relatore, onorevole Rinaldi, molte e varie questioni che non si potevano risolvere in occasione di una semplice legge di proroga, della quale era da tutti riconosciuta la massima urgenza. Io feci allora espressa dichiarazione che avrei esaminato tutte quelle questioni, e ne avrei fatto oggetto di uno speciale disegno di legge. Salvo dunque a mantenere quell'impegno, che io rinnovo e mantengo, e salvo l'esame dei particolari, io non mi oppongo a che la Camera prenda in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole Clementini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Io ringrazio l'onorevole guardasigilli di avere accettato in massima la mia proposta, ben lieto se in seno alla Commissione potranno essere introdotte quelle modificazioni che valgano a farla corrispondere perfettamente agli intendimenti del ministro a quelli della Commissione che si è occupata dello studio del disegno di legge per la proroga delle disposizioni della legge del 1887.

Presidente. Pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Clementini.

(La Camera approva la presa in considerazione).

Ora viene lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Tortarolo ed altri, sulla estensione dei depositi franchi, delle fedi di deposito, e delle note di pegno (*V. tornata 20 dicembre 1892*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tortarolo.

Tortarolo. Nel proporre l'attuale disegno di legge i miei colleghi ed io abbiamo cercato d'interpretare e di corrispondere a bisogni universalmente sentiti nel mondo commerciale, manifestati e per mezzo della stampa, e per un mezzo ancora più autentico: le Camere di commercio.

Si tratta di facilitare, anzi di stimolare l'aumento, lo sviluppo degli scambi commer-

ciali: scopo lodevole, al quale ciascheduno di noi certamente desidera di concorrere nel modo più efficace.

Ora tra i mezzi che possono contribuire a raggiungere questo scopo, havvi un artificio, il quale prese nome da quel paese, in cui, cinquant'anni addietro, cominciò a svilupparsi su vasta scala: quello dei *warrants*.

Dopo un periodo di resistenza, dopo un periodo successivo di incertezza e di esitazione, l'artificio venne anche adottato dalla nostra legislazione e fu disciplinato in tutte le disposizioni di legge, che si leggono nel titolo XVI del libro I del Codice di commercio.

I *warrants* sono ivi chiamati fedeli di deposito — note di pegno.

La ricchezza mobiliare, che trovasi giacente nei depositi commerciali, non si presta a procurare direttamente danaro a chi la possiede, se non per la vendita, o per il pegno. In quanto alla vendita, voi sapete che, se essa s'informa soltanto alle condizioni del mercato, approda a bene; ma, se s'informa soltanto alle necessità del venditore di procacciarsi, a qualunque costo moneta, approda a male.

Quanto al pegno il nostro giure comune lo ammette, ma ne circonda l'operazione con tante formalità che l'applicazione della legge comune interviene quasi generalmente in quei contratti nei quali il debitore si costituisce tale, ma a rischio ed a diminuzione del suo credito; mentre invece noi abbiamo bisogno di una condizione di cose, nella quale il debito su pegno, prendendo posto tra le contrattazioni comuni e consuetudinarie, possa essere assunto senza che il credito di chi lo assume abbia menomamente a patirne.

Il titolo XVI del Codice di commercio soddisfa a questa necessità; perchè sbarazza l'operazione del pegno da una moltitudine di formalità che ne inceppano l'applicazione secondo il giure comune.

Sotto questo punto di vista il medesimo titolo racchiude una serie di disposizioni le quali hanno un carattere eccezionale, non tanto perchè derogano al diritto comune, quanto perchè le fedeli di deposito o note di pegno non possono essere messe in circolazione, non possono essere rilasciate in commercio, se non che nei magazzini generali.

Ora, nelle trattative passate fra la Camera di commercio di Genova e il Ministero di agricoltura e commercio, il Ministero sosteneva

l'opinione che la facoltà di rilasciare fedeli di deposito e note di pegno potesse estendersi anche ai punti franchi e pure ad altri luoghi che non siano i magazzini generali. Ma giureconsulti accreditatissimi non condivisero questa opinione. Per essi restava stabilito che il rilasciare fedeli di deposito e note di pegno significa imprendere una operazione non protetta dalla legge. Onde, nei depositi franchi, ogni tentativo diretto a creare l'organizzazione dei *Warrants* rimase senza effetto.

È opportuno, adunque, far cessare le incertezze ed i dubbi, risolvere in modo decisivo la questione.

Onde noi, riconoscendo che le fedeli di deposito e le relative note di pegno già esistono, già sono accettate, ed il loro organismo è perfettamente stabilito e disciplinato nel Codice, nulla innovando nel giure codificato, domandiamo che le disposizioni sulle fedeli di deposito e note di pegno, che già, nella legislazione nostra sono applicate alle merci custodite nei magazzini generali, siano applicabili anche alle merci conservate in altri depositi i quali, senza avere il carattere di magazzini generali, si trovino situati nel recinto di qualsiasi fra i depositi franchi del Regno.

Noi abbiamo formulato la nostra proposta di legge in un solo articolo ed in termini molto concisi, acciocchè, dalla brevità e dalla semplicità della espressione, apparisse, con la massima evidenza, che nessuna innovazione vi è inclusa alle vigenti leggi. Abbiamo domandato l'applicazione di tutte quelle disposizioni che sono scritte nel titolo XVI del Codice di commercio, e l'applicazione di tre soli articoli di quel decreto, nel quale è raccolto il testo unico delle leggi intorno ai magazzini generali. Non lo abbiamo richiamato per intero, perchè quegli articoli che furono lasciati da parte riguardano formalità esteriori, disposizioni nello interesse della statistica, misure puramente disciplinari, che potranno benissimo essere adottate e prescritte a tempo più opportuno; cioè quando la proposta di legge fosse approvata e si trattasse di pubblicare il regolamento moderatore della sua esecuzione.

Soprattutto, poi, non abbiamo voluto introdurre l'intero testo del decreto medesimo, perchè abbiamo cercato di ben premunirci contro un pericolo. Mentre verranno avvantaggiati i punti franchi dalle disposizioni di

legge sulle note di pegno e sulle fedi di deposito, non deve avvenire giammai che siano trasportati in essi quei vincoli doganali, tutte quelle complicazioni e formalità che sono insite nella organizzazione dei magazzini generali.

La libertà d'azione che esiste nei punti franchi per le operazioni di miscela, di separazione, di manipolazione delle merci, deve restare intatta. Il pregio massimo dei depositi franchi consiste in questa libertà d'azione che deve mantenersi abbastanza estesa per imprimere al luogo un carattere di vera estraterritorialità.

Tali sono le ragioni per le quali credo di poter raccomandare al vostro suffragio la nostra proposta di legge.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura ha facoltà di parlare.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Ebbi occasione di trattare questo argomento a proposito di un'interrogazione dell'onorevole Randaccio; e, sin d'allora, accennai a questa proposta, d'iniziativa degli onorevoli Tortarolo, Bettòlo e Fasce.

Come l'onorevole Tortarolo ha ricordato, il Ministero di agricoltura e commercio, in seguito a osservazioni fatte dalla Camera di commercio di Genova, riconobbe che le fedi di deposito e le note di pegno dei magazzini generali potessero essere anche applicabili ai punti franchi. E, secondo lo stesso Ministero, non vi era bisogno di alcune disposizioni di legge.

Il Ministero di agricoltura e commercio aveva emesso questo parere, in base di un avviso del Consiglio dell'industria e del commercio, del quale fanno parte anche valorosi uomini di legge.

Io comunicai quest'avviso alle Camere di commercio di Genova, di Napoli e di Palermo.

Se non che furono presentate osservazioni contrarie dal punto di vista della legalità di questo fatto.

Allora io scrissi al mio collega il ministro guardasigilli pregandolo, ove fosse il caso, di presentare un apposito disegno di legge.

Frattanto venne presentata la legge di iniziativa degli onorevoli Tortarolo, Bettòlo e Fasce. Ciò posto non ho alcuna difficoltà, anche a nome del mio collega il guardasigilli,

di pregare la Camera di voler prendere in considerazione questa proposta di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tortarolo.

Tortarolo. Io mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo ringrazio.

Trattasi di una legge che ridonderà a grande vantaggio di tutti gli interessi commerciali del nostro paese. Onde i ringraziamenti miei hanno un'estensione ed una portata molto più larga, che non l'espressione di un semplice mio sentimento personale.

Presidente. Pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Tortarolo, Bettòlo e Fasce.

Chi ammette la presa in considerazione di questa proposta di legge, si alzi.

(La Camera ammette la presa in considerazione).

Ora viene lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Clementini, sottoscritta anche dagli onorevoli deputati Monti, Squitti, Torrigiani, Falconi, Vendramini, Pinchia, Galli e Colajanni Napoleone, per autorizzazione ai Corpi morali di acquistare immobili ed accettare donazioni, eredità o legati (*Vedi tornata del 20 dicembre 1892*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini per svolgere la sua proposta di legge.

Clementini. Onorevoli colleghi, per il nostro diritto pubblico, gli enti morali, nell'esercizio dei diritti, e nelle obbligazioni, sono considerati uguali alle persone singole, ai cittadini.

Però a questo principio generale, proclamato dal nostro diritto pubblico, in talune leggi speciali, vi sono eccezioni, e limitazioni imposte al libero svolgimento della vita giuridica, alla capacità degli enti morali.

A prescindere dal Codice civile che dispone che l'accettazione di eredità, di legati e di donazioni debba essere subordinata alla previa approvazione ed autorizzazione del Governo, vi è la legge speciale del 1850, che fu poi estesa alle varie Provincie d'Italia, in forza della quale nessun corpo morale, sia ecclesiastico o laico, può acquistare immobili per atti tra vivi, o per causa di morte, può accettare donazioni sia di mobili, sia d'immobili, eredità o legati, senza un Decreto Reale che lo autorizzi. Noi sappiamo, in pratica, quante brighe siano imposte a questi enti

morali per poter conseguire sia un legato, o un'eredità, o per poter acquistare un immobile, per scopo anche edilizio, ammenochè non si tratti di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il regolamento del 1864, per la esecuzione della legge del 1850, prescrive, appunto, che i rappresentanti degli enti morali debbono provocare una deliberazione del rispettivo Consiglio, che questa deliberazione debba essere trasmessa al procuratore generale, il quale, se si tratta di eredità o legati, deve udire gli eredi se e in quanto consentano a che l'ente morale possa acquistare l'eredità o il legato. Viene poi invitato il ministro dell'interno a udire il parere del Consiglio di Stato, e, finalmente, si provoca dal Capo dello Stato il decreto di autorizzazione.

A me consta che, ora, tutte queste pratiche si effettuano con una certa rapidità; rapidità sempre relativa; ma in passato qualche ente morale ha dovuto aspettare il Decreto Reale per qualche anno, con danno gravissimo dell'amministrazione, e con danno pecuniario degli amministratori. Imperocchè, moltissime volte, specialmente trattandosi di eredità e di legati, gli amministratori degli enti morali, per aspettare il Decreto Reale che li autorizzasse ad accettarli, erano costretti a lasciar trascorrere infruttuosamente il termine massimo di un anno, determinato dalla legge di registro, per la dichiarazione d'eredità; trascorso il quale incorrevano nella multa o soprattassa che andava a carico esclusivamente degli amministratori stessi.

Altri danni derivavano agli enti nell'acquisto di beni immobili per uso di edifici scolastici, o per altro uso di interesse pubblico.

Questi acquisti delle Provincie e dei Comuni restavano lettera morta, nei riguardi del compratore, fino a che interveniva il Decreto Reale di autorizzazione, ma allora le condizioni di acquisto per parte di questi enti morali divenivano più gravose; inquantochè il venditore che, fino dal giorno della stipulazione del contratto, non poteva più disporre dell'immobile, vantava il diritto al pagamento dei frutti e degli interessi del capitale, frutti ed interessi che andavano a carico dell'ente morale acquirente.

V'ha di più. Molte volte, trattandosi specialmente di eredità o legati a Comuni od a Opere pie di pochissima entità, supponiamo di aree di terreno di un valore trascurabile,

questi enti dovevano sottostare alla tassa di concessione del Decreto Reale di 120 lire.

Per tutte queste ragioni, ammiratore del programma di decentramento amministrativo, nella scorsa Legislatura, presentai questa proposta di legge per stabilire che le disposizioni della legge del 1850, in quanto richiedono il Decreto Reale di autorizzazione per rendere operativo ed efficace l'acquisto di immobili per atto tra i vivi o le accettazioni di eredità e di legati, siano limitate soltanto agli enti di natura diversa dai Comuni, dalle Provincie e dalle Opere pie disciplinate dalla legge 17 luglio 1890.

Ed in quest'ordine di idee è entrato anche il legislatore, in questi ultimi tempi, perchè, nella legge del 17 luglio 1890, ha dato facoltà alle Opere pie disciplinate dalla legge stessa, di poter accettare donazioni, legati, ed eredità, senza bisogno del Decreto Reale di autorizzazione, quando l'entità del valore non superi l'importo di lire cinque mila. Lo scopo della legge deve esser raggiunto anche al presente, ma, evidentemente, la legge del 1850 mirava ad impedire la formazione della manomorta; fenomeno questo che, oggi, non può ripetersi, prima di tutto perchè la proposta di legge, da me presentata, non ha di mira che i Comuni e le Provincie, e le Opere pie disciplinate dalla legge del 1890; e lascia intatta la legge del 1850 per quanto riguarda gli enti ecclesiastici conservati, ed i loro beneficii.

Perciò il pericolo di accumulare di nuovo nel nostro Regno una gran massa di beni di manomorta non può più avvenire.

Nell'interesse, quindi, dei Comuni e delle Provincie, in omaggio al principio del decentramento, per rendere più spediti gli affari delle amministrazioni locali; raccomando alla Camera di prendere in considerazione la mia modesta proposta di legge; la quale tende, appunto, a sostituire al Decreto Reale di autorizzazione, per l'acquisto di beni immobili, il semplice Decreto di autorizzazione della Giunta amministrativa provinciale; come è determinato, già, nella legge relativa agli Istituti di beneficenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Come ha ricordato l'onorevole Clementini, lo scopo della legge del 1850 era di impedire che si formasse la manomorta con acquisti eccessivi di beni stabili. Allora dovendo reagire contro una

tendenza fortissima si volle adottare la massima delle garanzie, cioè che nessun acquisto di stabili di qualunque valore potesse farsi, senza una autorizzazione per Decreto Reale; ma comprendo che, oggidi noi possiamo abbandonare una parte di questa garanzia limitando, per ciò che riguarda Provincie, Comuni e le Opere pie, l'autorizzazione a quella della Giunta provinciale amministrativa. Il far venire al centro e richiedere un Decreto Reale per stabili di piccola entità, che i Comuni, le Provincie e le Opere pie debbono acquistare per ragioni d'interesse indiscutibile, sarebbe una cosa eccessiva. Però sarà bene stabilire qualche garanzia di più per quello che riguarda le Opere pie, perchè non vorrei che, sotto forma di Opera pia, si potesse ricostituire una manomorta, la quale avesse fini molto diversi.

La proposta di legge dell'onorevole Clementini non è pericolosa, per ciò che riguarda Provincie e Comuni, ma se non fosse assicurata una maggiore garanzia, per le Opere pie, si potrebbe andare incontro ad inconvenienti. Ad ogni modo sarà questione di modalità da studiarsi dalla Commissione che dovrà esaminare la proposta di legge. Per parte mia consento pienamente che essa sia presa in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni. Circa il pericolo da lui temuto, mi preme osservare che la mia proposta di legge contempla fra le Opere pie, soltanto quelle disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, cioè, quelle soggette al controllo ed alla dipendenza diretta della Giunta provinciale amministrativa.

Non contempla gli enti morali ecclesiastici conservati ed i benefici ecclesiastici, i quali del resto non possono più possedere beni immobili in ordine alle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sull'Asse ecclesiastico.

È certo che le Opere pie, per lasciti di benefattori, se non altro, potrebbero costituire una nuova manomorta, ma, nella legge 17 luglio 1890 sugli istituti di beneficenza, può ritenersi già stabilito che la Giunta provinciale amministrativa, per autorizzare l'acquisto di questi immobili, possa anche ordinarne, entro un dato termine, la conversione in rendita pubblica o in altro titolo in analogia al principio generale informativo della legge

stessa, diretto alla semplificazione dell'azienda di amministrazione, al principio in forza del quale con l'articolo 96 di quella legge ordinasi che, entro il quinquennio, debbano essere convertiti od affrancati tutti gli oneri reali immobiliari.

Fatta questa semplice osservazione prego la Camera di prendere in considerazione la mia proposta e nuovamente ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di averla appoggiata.

Presidente. Pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Clementini e altri deputati, alla quale il Governo ha dichiarato di non opporsi.

Chi l'ammette si alzi.

(La Camera ammette la presa in considerazione).

L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Conti sulla protezione dei bambini lattanti e della infanzia abbandonata.

Onorevole Conti, ha facoltà di parlare.

Conti. Nello svolgere questa proposta di legge io non vorrò certo tediarvi con piagnistei e racconti, veramente raccapriccianti, di fatti, che riguardano bambini confidati a nutrici, delle quali non si erano indagate le condizioni fisiche e morali.

Mi limiterò a leggervi alcuni dati statistici, che vi proveranno i terribili effetti di una colpevole noncuranza, che domina nel nostro paese, e come in Italia, malgrado i progressi fatti in ogni ramo della scienza, malgrado il suo dolce clima, per quanto riguarda l'infanzia, ci si trovi alla coda di tutte le altre nazioni.

Fortunatamente noi non siamo ancora presi da quell'egoismo da cui è stata presa una vicina nazione; sicchè noi abbiamo un aumento di popolazione, ma abbiamo lo svantaggio di una forte mortalità, che paralizza il vantaggio, che noi abbiamo sulla nazione sorella.

La Francia, preoccupata delle conseguenze della diminuzione della sua popolazione, ha studiato seriamente il problema; e quattro o cinque anni or sono il deputato Roussel propose una legge, che fu adottata dopo molte vicende ed in via di prova applicata al dipartimento della Senna.

Ebbene, signori, la mortalità di quel dipartimento che si elevava perfino al 22 per

cento all'anno, pubblicata la legge, l'anno dopo discendeva al 17 per cento.

Appena pubblicata questa legge, un giornale, *Il Giudice conciliatore di Milano*, redatto dal commendatore avvocato Giacobbe, se ne occupò, e col mezzo del suo giornale ha diramato una circolare a tutti i Comuni d'Italia indicando la legge Roussel e stimolando i sindaci o chi per essi a voler aderire alla proposta di fare l'invio di una petizione al Parlamento perchè provvedesse. In questi ultimi tempi i congressi pediatrici se ne sono occupati. Il Blasi a Roma, il Masini a Napoli, il Guaita ed il Porro a Milano, direttori di quei brefotrofi, tennero conferenze e pronunciarono discorsi importantissimi sulla grave mortalità dei bambini, piaga gravissima del nostro paese; ed ora hanno iniziato una sottoscrizione per comporre una Società di protezione per i bambini lattanti e per l'infanzia abbandonata.

Come già dissi nella breve prefazione della mia proposta di legge, Luigi Blauc ebbe a scrivere che il vegliare all'incolumità dell'infanzia spetta allo Stato. Ebbene, o signori, se in Francia furono le Società per la protezione dell'infanzia, che spinsero il Governo ad accettare la legge Roussel, noi andiamo avanti e mentre aspettiamo, che queste Società sorgano: pensiamo noi a preparar loro il terreno legale! Io quindi trovo opportuna la mia proposta di legge che dico subito che corre sulle orme di quella del Roussel (per non vestirmi delle penne altrui), che ha già dato buona prova.

Io l'ho adattata ai nostri bisogni ed alle nostre abitudini, e credo che potrà essere applicata con immediato effetto. Ma il grave ostacolo in tutto, disgraziatamente, è la finanza.

Negli articoli, che io ho l'onore di sottoporvi vedrete che, in certo qual modo, anche a questo ho pensato; e non carico i Comuni, non carico le Provincie. Tutt'al più addosso una spesa di trenta o quarantamila lire al pubblico erario.

Ed ora permettetemi di darvi alcuni dati statistici.

In Italia, la media annuale della mortalità dei bambini, nei primi due anni di vita, è del 30 per cento, mentre in Norvegia è del 13, in Francia del 21 e nella Svizzera del 22 per cento.

Nel secondo anno di vita, in Italia, su

100 bambini ne muoiono 11, in Norvegia 3, in Svizzera 4, in Inghilterra 5, in Austria 6, in Russia 10. Signori, siamo al disotto della Russia!

In Francia, Svizzera, Belgio, Inghilterra, su un milione di bambini ne muoiono 280,000 prima del decimo anno di vita, in Italia invece ne muoiono 410,000.

In Inghilterra e Paese di Galles, che hanno presso a poco la stessa popolazione dell'Italia, nel 1890 si ebbero 210,000 morti in meno che da noi.

Signori, se è vero che in questa Legislatura si vuol dare una spinta alle leggi sociali, la proposta di legge, che vi sottopongo, sarà la prima pietra di quel grande edificio che le vostre menti ed i vostri cuori sperano di innalzare. Correggete, migliorate col vostro senno quello che modestamente io vi sottopongo, e il paese vi sarà certamente grato nel vedere che si pensa alla conservazione ed allo sviluppo di coloro, che un giorno saranno i nostri difensori, il nostro sostegno. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Il disegno di legge, svolto testè dall'onorevole Conti, si riferisce alla protezione dei bambini che sono dati ad allattare a persone estranee, o per salario, o gratuitamente.

Egli accenna nella sua relazione, ad alcune cifre statistiche. Io non ho mezzi di riscontrare se siano completamente esatte; però devo osservargli che la maggiore mortalità dei bambini in Italia, non si riferisce ai bambini allattati da nutrici mercenarie ma principalmente ai bambini di famiglie povere. Ora, io credo che la causa della maggior mortalità debba ricercarsi nell'ignoranza delle madri legittime, che allattano i loro figli, perchè nella percentuale della mortalità, il numero dei bambini allattati da persone estranee non rappresenta evidentemente che una molto piccola frazione.

Del resto, non contesto l'utilità di provvedere, in qualche modo, alla tutela della vita di coteste creature; ma ritengo che si debba ottenere questo scopo con metodi non troppo vessatori; perchè, se noi, per ogni balia richiedessimo tutti puegli atti, che, secondo la proposta dell'onorevole Conti sarebbero richiesti, la professione di balia diventerebbe una scienza; (*Si ride*) bisognerebbe fare un corso

di studi per poter ottenere l'allattamento di un bambino, senza incorrere in contravvenzioni.

La semplicità sarà un requisito indispensabile affinché questa legge possa essere praticamente attuata.

Per esempio, lo stabilire come viene proposto che una Commissione di dieci persone, in ogni Comune sorvegli i bambini, dati in allattamento, difficilmente otterrebbe lo scopo che la sorveglianza, prescritta dalla legge, sia eseguita.

Osservo poi che nella legge, proposta dall'onorevole Conti, vi sono talune disposizioni assai gravi, come quelle degli articoli 13 e 14, secondo le quali la denuncia della Commissione dovrebbe far fede della contravvenzione fino a prova contraria anche quando la Commissione non avesse verificato direttamente i fatti, ma si fosse limitata a riferire ciò che avesse inteso dire.

Queste osservazioni ho voluto fare, non già per oppormi alla presa in considerazione della proposta di legge, nè per contestarne l'utilità; ma solamente per raccomandare alla Camera che negli studi ulteriori, la proposta stessa sia ridotta alla maggiore semplicità possibile, se vuolsi che raggiunga il suo scopo.

Ciò detto, consento pienamente alla presa in considerazione del disegno di legge dell'onorevole Conti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti.

Conti. Ringrazio l'onorevole ministro di aver consentito alla presa in considerazione della mia proposta.

Aggiungerò solamente che non presumo punto di presentare una proposta di legge perfetta, e che sarò felicissimo d'accogliere tutti quegli emendamenti, che verranno proposti, perchè la legge sia approvata.

Presidente. Pongo dunque a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge, alla quale il Governo non si oppone.

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Conti).

Ora l'ordine del giorno recherebbe: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Gianturco ed altri sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte.

Ma poichè l'onorevole Gianturco mi ha fatto sapere che oggi è indisposto, il seguito dell'ordine del giorno è rimandato a domani.

Discussione sull'ordine del giorno.

Gallo. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Gallo. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Parli pure.

Gallo. Desidero conoscere dall'onorevole presidente se, come per il passato, sia stato destinato un giorno per lo svolgimento delle interpellanze, che si trovano già da tanto tempo iscritte nell'ordine del giorno.

In caso affermativo, non ho alcuna proposta a fare; ma in caso negativo, poichè nell'ordine del giorno non sono iscritti che pochi argomenti, domanderei che vi fosse iscritta anche la mia interpellanza, sugli intendimenti del Governo in ordine alle decime di Sicilia, perchè fosse discussa nel giorno che al ministro piacerà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Io ritengo che sia opportuno mantenere il sistema che si è adottato per il passato, di destinare, cioè, un giorno della settimana per le interpellanze. In quanto alla designazione del giorno, io me ne rimetto interamente alla Camera.

Voci. Il lunedì!

Presidente. Ecco: L'onorevole Gallo ha domandato se, in mancanza di altra materia, non sia il caso di discutere le interpellanze. Io credo pure che sia opportuno di farlo. Poichè, contro le disposizioni del regolamento noi abbiamo sottratti molti lunedì allo svolgimento delle interpellanze prima per procedere alla discussione dei bilanci e poi anche perchè altre discussioni furono giudicate più urgenti. Or parmi sia giusto lo stabilire, ora che si può, un compenso. Io credo quindi opportuno fissare fin d'ora, poichè l'onorevole Gallo ha fatta questa mozione d'ordine, che dopo domani, se gli altri argomenti già iscritti all'ordine del giorno e la proposta di legge sugli appalti alle società cooperative, sulla quale alcuni oratori sono iscritti, ne lasceranno il tempo, cominci la discussione delle interpellanze, secondo l'ordine in cui vennero accettate dal Governo.

Ciò è bene che venga fin d'ora dichiarato, perchè altrimenti molti degli interpellanti fino a lunedì non si troverebbero presenti. Ma vedendo che dopo domani saranno all'ordine del giorno le interpellanze, essi si af-

fretteranno e saranno presenti alla Camera. Per esempio, cinque o sei deputati hanno interpellato sui provvedimenti relativi alla scuola veterinaria di Napoli. È bene che sappiano tutti che la loro interpellanza avrà presto il suo turno di svolgimento.

(Così resta stabilito).

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Io non so se la Giunta delle petizioni abbia presentati dei rapporti. Ad ogni modo, siccome siamo quasi senza lavoro, io credo che si potrebbe fissare qualche seduta prossima per discutere queste petizioni. Così mentre non si perderebbe tempo in questi giorni, si risparmierebbe un tempo prezioso per quando verranno lavori più importanti.

Presidente. L'onorevole Trompeo ha ragione. Difatti io ho parlato col vice presidente della Giunta delle petizioni, onorevole Caldesi, il quale ha convocato per domani alle 2 la Giunta e così si vedrà se possono esservi pronte alcune relazioni su questa materia.

Caldesi. Ho fatto convocare stamane la Giunta delle petizioni in assenza del presidente, onorevole Toaldi. Però debbo avvertire che non ci è alcuno elenco di petizioni già pronto. Bisogna che tutte siano studiate.

Domani molti commissari possono essere presenti e fra pochi giorni si potranno mettere le petizioni all'ordine del giorno.

Presentazione di una proposta di legge.

Presidente. Comunico alla Camera che l'onorevole Bovio ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro del tesoro sulla modificazione apportata alla pubblicazione, che viene fatta mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*, del riassunto del conto del Tesoro eliminandone la 2^a parte che conteneva il prospetto degli incassi e dei pagamenti di bilancio.

« Bertollo. »

Sarà posta all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 4,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri.
3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Gianturco ed altri sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte.
4. Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4° della legge 11 luglio 1889, circa gli appalti dei lavori pubblici con le società cooperative di produzione e di lavoro (107).
5. Svolgimento di una mozione del deputato Guelpa.
6. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Guelpa, circa varie riforme d'indole sociale.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.